



Ubi ius ibi remedium ®

*Studio Legale Tributario Internazionale*  
*Associazione Interprofessionale*

**Dott. Maurizio Bogetti**

Dottore Commercialista - Revisore - Avvocato Ecclesiastico

Via Amedeo Avogadro 20 - 10121 Torino

Tel. / Fax 011.79.35.535 - Cell. 348.91.24.133

C.F. BGT MRZ 64R06 H727U

PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it)

Web: [www.studiolegaletributariointernazionale.org](http://www.studiolegaletributariointernazionale.org)

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI PISA**

**RICORSO PER RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO**

**EX ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 546/92**

**A SEGUITO DI SENTENZA DECLINATORIA DI COMPETENZA**

**CTP TORINO N. 1505/5/2016**

**SUI RICORSI RIUNITI R.G. N. 2305/2015 E N. 2386/2015 RIUNITI**

**CON**

**ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA**

**EX ART. 33 COMMA 1 D. LGS. 546/92**

**CON**

**ISTANZA DI LITISCONSORZIO**

**EX ART. 14 COMMA 1 D. LGS. 546/92**

PER:

La società **NEW GEST S.A.S. DI BOARETTI FRANCESCA & C.**, con sede legale in Torino, Via Prarostino 4, CAP 10143, C.F./P.IVA 09384650027;

in persona dell'amministratore *pro tempore* e legale rappresentante sociale accomandatario Boaretti Francesca, nata a Torino il 1° agosto 1978, con domicilio fiscale in Torino, Via Lurisia 7, CAP 10141, C.F. BRT FNC 78M41 L219N, come da visura camerale;

con domicilio eletto presso lo **Studio Legale Tributario Internazionale Asso – Associazione** in persona del **Dott. Maurizio BOGETTI**, ✉ **Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO)**, ☎ 011/79.35.535, 📠 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133; C.F. BGT MRZ 64R06 H727U; PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

rappresentata e difesa da Maurizio BOGETTI, DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come da procura *ad litem* in calce al presente ricorso per riassunzione ed agli originali ricorsi introduttivi;

CONTRO:

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO (EX TORINO 1)**, in persona del DIRETTORE *PRO-TEMPORE*, Corso Bolzano 30 – 10121 TORINO;

IN LITISCONSORZIO NECESSARIO CON:

**L'AGENTE DELLE RISCOSSIONE EQUITALIA CENTRO SPA DI PISA**, in persona del DIRETTORE *PRO-TEMPORE*, Via Darsena 1, 56121 PISA

IN LITISCONSORZIO NECESSARIO IN QUANTO OBBLIGATI PRINCIPALI CON:

LA SOCIETÀ **ESSEDITI SOC. COOP. A R.L.**, C.F./P.IVA 06802950011, in persona del liquidatore, Località Calci, Via Arno 55, 56100 PISA;

E

**SOREA TUDOR**, liquidatore della società **ESSEDITI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE**, Via Privata Isonzo 22, CAP 24058 Romano di Lombardia (BG)

PER L'ANNULLAMENTO:



**SU RICORSO R.G. N. 2386/2015:**



- 1) della cartella di pagamento n. 087 2009 0011053808000 dell'importo complessivo di € 345.487,24[**Doc. 1**];
- notificata da EQUITALIA CENTRO SPA in data 8 settembre 2015 tramite messo notificatore alla ricorrente in qualità di "COOBBLIGATO" [**Doc. 2**];
  - relativa ad avviso di accertamento su modello Unico SC 2006 presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. per l'anno d'imposta 2005;
- 2) nonché del relativo ruolo ordinario n. 2009/000416, reso esecutivo in data 16 luglio 2009;
- **scadenza ricorso: 7 novembre 2015**;
  - di cui per:

<b>Descrizione voce anno 2005</b>	<b>Importo €</b>
IVA	257.963,50
IRES	31.915,50
IRAP	11.981,00
	-----
<b>Totale ai fini del C.U.T.</b>	<b>301.860,00</b>
Interessi	28.300,30
	-----
<b>Totale importi a ruolo</b>	<b>330.130,30</b>
Aggio Equitalia	15.351,06
Spese di notifica	5,88
	-----
<b>Totale cartella di pagamento</b>	<b>345.487,24</b>

- 3) nonché di tutti gli atti presupposti e prodromici antecedenti **mai notificati alla ricorrente ma soltanto alla obbligata principale**, nonché di quelli annessi, connessi e susseguenti:

con la seguente motivazione della cartella di pagamento:

*In riferimento al presente documento iscritto nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione, analizzate le risultanze documentali fornite dagli Enti e dai pubblici registri è stato identificato quale destinatario:*

*NEW GEST S.A.S. DI BOARETTI FRANCESCA & C.*

*Corso Matteotti 00040*

*10121 TORINO (TO)*

*Codice fiscale: 09384650017*

*In qualità di coobbligato (presunto erede/socio/società solidariamente e illimitatamente responsabile) anche con rif. all'art. 14 c. 1-2 D. Lgs. 472/1997.*

*Il documento fa riferimento agli importi iscritti nei ruoli nei confronti del soggetto originario e viene notificato in forma integrale per consentire al destinatario la conoscenza di ogni dettaglio ad essa relativo. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di successione e/o trasferibilità delle imposte sui coobbligati, sarà possibile ottenere il discarico delle somme eventualmente non trasmissibili mediante istanza agli Enti impositori indicati nella cartella.*

*L'importo trasferito al coobbligato indicato nella presente è al netto dei compensi e del diritto di notifica dovuto.*

*Il documento non contiene i bollettini RAV, essendo riferiti all'intero importo originario.*

**SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:**

**1. ACCERTAMENTO MODELLO UNICO**

***Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento.***

***Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.***

E

PER L'ANNULLAMENTO:

**SU RICORSO N. 2305/2015:**

- 1) della cartella di pagamento n. 087 2012 0011280383 501 dell'importo complessivo di € 18.295,57[**Doc. 1**];
- notificata da EQUITALIA CENTRO SPA in data 8 settembre 2015 tramite messo notificatore alla ricorrente in qualità di "COOBBLIGATO" [**Doc. 2**];
  - relativa ad avviso di accertamento su modello Unico SC 2006 presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. per l'anno d'imposta 2005;
- 2) nonché del relativo ruolo ordinario n. 2012/000341, reso esecutivo in data 27 giugno 2012;
- **scadenza ricorso: 7 novembre 2015**;
  - di cui per:

<b>Descrizione voce anno 2005</b>	<b>Importo €</b>
Liquid. spese giudizio art. 15 D.Lgs. 546/92 II.DD.	6.707,00
Liquid. spese giudizio art. 15 D.Lgs. 546/92 II.DD.	10.770,00
	-----
<b>Totale ai fini del contributo unificato tributario</b>	<b>17.477,00</b>
Aggio	812,69
Spese notifica	5,88
	-----
<b>Totale cartella di pagamento</b>	<b>18.295,57</b>

- 3) nonché di tutti gli atti presupposti e prodromici antecedenti **mai notificati alla ricorrente ma soltanto alla obbligata principale**, nonché di quelli annessi, connessi e susseguenti:

con la seguente motivazione della cartella di pagamento:

*In riferimento al presente documento iscritto nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione, analizzate le risultanze documentali fornite dagli Enti e dai pubblici registri è stato identificato quale destinatario:*

**NEW GEST S.A.S. DI BOARETTI FRANCESCA & C.**

**Corso Matteotti 00040**

10121 TORINO (TO)

Codice fiscale: 09384650017

*In qualità di coobbligato (presunto erede/socio/società solidariamente e illimitatamente responsabile) anche con rif. all'art. 14 c. 1-2 D. Lgs. 472/1997.*

*Il documento fa riferimento agli importi iscritti nei ruoli nei confronti del soggetto originario e viene notificato in forma integrale per consentire al destinatario la conoscenza di ogni dettaglio ad essa relativo. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di successione e/o trasferibilità delle imposte sui coobbligati, sarà possibile ottenere il discarico delle somme eventualmente non trasmissibili mediante istanza agli Enti impositori indicati nella cartella.*

*L'importo trasferito al coobbligato indicato nella presente è al netto dei compensi e del diritto di notifica dovuto.*

*Il documento non contiene i bollettini RAV, essendo riferiti all'intero importo originario.*

**SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:**

**1. ACCERTAMENTO MODELLO UNICO**

*Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento.*

*Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione Tributaria Provinciale.*

**Note relative alla descrizione:**

*Spese di giudizio decise dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza n. 59/07/10 depositata il 26/05/2010 in merito al contenzioso relativo all'accertamento n. R3103T100077 – A.I. 2005*

**2. ACCERTAMENTO MODELLO UNICO**

*Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento.*

*Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale.*

**Note relative alla descrizione:**

## **RIASSUME**

i summenzionati ricorsi, già proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dichiaratasi incompetente con sentenza n. 1505/5/16 pron. 14.07.2016 – dep. 29.09.2016. A tal fine si riportano integralmente i testi degli originari ricorsi introduttivi dei quali si chiede l'accoglimento.

## **IN FATTO**

1. La ricorrente è una piccola impresa di ristorazione, costituita in data 30 maggio 2006, iscritta dal 1° giugno 2006 nella sezione ordinaria del registro imprese della CCIAAA di Torino, REA N. TO-1047106, che ha iniziato l'attività in data 22 agosto 2006 con il codice di attività "74.90.99 – Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", come risulta dalla visura camerale [**Doc. 3**].
2. In data 30 giugno 2006 la ricorrente infatti acquistava un piccolo ramo d'azienda della ESSEDITI SOC. COOP., il ristorante "Al Dente" in Via delle Orfane n. 19/g, Torino, come risulta dalla scrittura privata di cessione di ramo d'azienda con riservato dominio di cui al rogito rep. N. 93612 racc. n. 29935 Notaio Dott. Giuseppe Volpe [**Doc. 9**].
3. In data 8 settembre 2015, EQUITALIA CENTRO SPA notificava alla ricorrente **in qualità di "coobbligato"**:
  - 1) la cartella di pagamento n. 087 2009 0011053808000 dell'importo complessivo di € 345.487,24 [**Doc. 1**], tramite messo notificatore come risulta dalla relata di notifica [**Doc. 2**];
  - 2) la cartella di pagamento n. 087 2012 0011280383 501 dell'importo complessivo di € 18.295,57 [**Doc. 1**], tramite messo notificatore come risulta dalla relata di notifica [**Doc. 2**]

## IN DIRITTO

### SU RICORSO R.G. N. 2386/2015

#### **I. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

- 1) **ART. 14 COMMI 1-2 DEL D.LGS. 18.12.1997 N. 472 (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE)**
- 2) **VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA ART. 14 COMMA 1 D. LGS. 31.12.1992 N. 546 (LITISCONSORZIO ED INTERVENTO NECESSARIO) CON IL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 101 C.P.C. (PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO) E DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE (DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE)**
- 3) **VIOLAZIONE ARTT. 6, 7 E 17 L. 27.07.2000 N. 212 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE)**
- 4) **VIOLAZIONE ART. 2697 C.C (ONERE DELLA PROVA)**
- 5) **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI, DEGLI ATTI E DEI FATTI IN RELAZIONE ALLE NORME DI LEGGE FISCALI E CIVILISTICHE CITATE**

4. La cartella di pagamento **non riguarda come indicato sulla stessa alla pagina 2 "ACCERTAMENTO MODELLO UNICO ANNO D'IMPOSTA 2005"** **presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. di PISA**, bensì parrebbe trarre il proprio fondamento dai seguenti atti amministrativi e giurisdizionali, che per maggiore chiarezza si riepilogano nel seguente prospetto:

DATA	TIPOLOGIA	ENTE ACCERTATORE-	RIF.
[N.D.: non disponibile]	DI ATTO	EMITTENTE / SOCIETA' "NOME"	ALLEGATI N.



1.10.2008	P.V.C. N. 1266/2008	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	[Doc. 4] p.1 [Doc. 13]
11.03.2009	Avv. di Accert. n. R3103T100077	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	[Doc. 4] pp. 1-23
29.04.2009	Ricorso CTP Torino	ESSEDITI SOC. COOP / Agenzia Entrate Torino 1	[Doc. 5]
23.06.2009	Controdeduzioni	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	[Doc. 6]
27.04.2010 26.06.2010	Pron. Sent. n. 59/7/10 Dep. Sent. n. 59/7/10	INTER PARTES	[Doc. 7]
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 1/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	N.D.
2.12.2010	Appello CTR	ESSEDITI SOC. COOP. / Agenzia Entrate Torino 1	N.D.
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 2/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	N.D.
17.11.2011 22.12.2011	Pron. Sent. 102/29/11 Dep. Sent. 102/29/11	INTER PARTES	[Doc. 8]
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 3/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	N.D.
8.09.2015	Cartella Equitalia Centro SpA	Agenzia Entrate D.P. I Torino / <b>NEW GEST S.A.S.</b>	[Doc. 1-2] [Doc. 3]

5. In sintesi l’Agenzia delle Entrate di Torino è riuscita *per saltum*:

- partendo da un “atto presupposto”, il processo verbale di constatazione notificato ad un’altra società, la ESSEDITI SOC. COOP.;
- poi tramite il successivo “atto accertativo”, l’avviso di accertamento, impugnato in due gradi di giudizio dalla ESSEDITI SOC. COOP.;
- e ancora dopo aver notificato alla ESSEDITI SOC. COOP. tutte le cartelle di pagamento del primo terzo di imposte prima della sentenza di primo grado, del secondo terzo di imposte dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, dell’ultimo

terzo dopo la sentenza sfavorevole anche in appello, ed infine del residuo tra sanzioni, interessi e spese processuali;

- ad arrivare, *ex ultimis*, dopo oltre quattro anni dalla sentenza della CTR, passata in giudicato e dopo otto anni dalla notifica del PVC di accertamento e verifica:

**all' 8 settembre 2015 (non è un "caso", perché sembrerebbe piuttosto un 8 settembre di badogliana memoria...sic!) con la notifica cartella di pagamento di EQUITALIA CENTRO SpA alla ricorrente per presunta "cobbligatorietà" con la ESSEDITI SOC. COOP.!**

6. L'art. 14 commi 1-2 del D. Lgs. 472/1997 citato come presupposto per l'emissione della cartella di pagamento alla pag. 1, stabilisce quanto segue:

*"1) Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.*

*2) L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza".*

7. E' evidente l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate in violazione dell'art. 14 citato.

La ricorrente infatti acquistava in data 30 giugno 2006 un piccolo ramo d'azienda della ESSEDITI SOC. COOP., il ristorante "Al Dente" in Via delle Orfane n. 19/g, Torino, come risulta dalla scrittura privata di cessione di ramo d'azienda con riservato dominio di cui al rogito rep. N. 93612 racc. n. 29935 Notaio Dott. Giuseppe Volpe [**Doc. 9**].

8. L'Agenzia non ha mai notificato alcun avviso di accertamento e/o di rettifica e/o di di liquidazione ai fini delle imposte dirette e/o dell'imposta di registro sul valore contestando i valori fiscali di cessione del ramo d'azienda ceduto, come risultano dettagliatamente dall'artt. 5 della scrittura privata:

Prezzo di cessione: € 350.000,00  
- di cui avviamento: € 170.000,00  
- di cui attrezzature: € 180.000,00

9. Non solo, l’Agenzia delle Entrate non hai mai integrato il contraddittorio e le fasi precontenziosa in sede di avviso di verifica fiscale prima, e contenziosa poi con l’emissione dell’avviso di accertamento ed infine nella fase contenziosa giurisdizionale nei due gradi di giudizio con la ricorrente, che è stata all’oscuro di tutto sino all’8 settembre 2015, cioè dopo ben 8 anni dall’inizio della verifica fiscale sulla ESSEDITI SOC. COOP.!

10. Risulta evidente il difetto del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, con la violazione del combinato disposto dell’art. 14 comma 1 (litisconsorzio ed intervento) del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 nonché dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio).

11. In tal caso è evidente che il coobbligato avesse quanto meno diritto a svolgere le proprie difese rispetto ad un accertamento di cui l’Agenzia delle Entrate lo ritiene responsabile. Ciò comporta che l’Ufficio avrebbe dovuto tuttalpiù notificare l’accertamento e permettere lo svolgimento delle difese.

**La notifica della cartella di pagamento sulla quale non è possibile svolgere il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è evidentemente illegittima. Così operando l’Agenzia delle Entrate ha violato l’art. 24 della Costituzione che recita: “*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*”, impedendo qualunque difesa alla società ricorrente. Da ciò la nullità assoluta della pretesa responsabilità del coobbligato.**

12. Ma vi è di più: nella denegata ipotesi che la cartella di pagamento fosse legittima, l’importo della cartella avrebbe dovuto essere il *pro quota* ricalcolato per competenza limitatamente al ramo d’azienda venduto, e non il 50% a titolo provvisorio di tutte le imposte e interessi dovuti dalla ESSEDITI SOC. COOP.!”

13. Sia Equitalia Centro Spa sia l’Agenzia delle Entrate di Torino hanno poi violato gravemente lo Statuto del Contribuente, L. 27 luglio 2000 n. 212 in particolare le seguenti norme:

**1) art. 17 – Concessionari della riscossione**

*“Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.*

Quindi è evidente che anche Equitalia Centro Spa avrebbe *illo tempore* dovuto ottemperare alle disposizioni dello statuto del contribuente, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate di Torino, in specie con riferimento alle violazioni seguenti.

**2) Art. 6 comma 1 – Conoscenza degli atti e semplificazione**

Recita l’art. 6 comma 1 dello Statuto del Contribuente: *“L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (omissis).”*

Ci si chiede perché solo dopo otto anni, cioè dal lontano 1998 all’8 settembre 2015, si siano Equitalia Centro Spa e l’Agenzia delle Entrate di Torino hanno scovato dal cilindro un “coobbligato” senza mai aver notificato alcun atto, provvedimento, avviso, invito, avviso di accertamento / liquidazione / irrogazione....???

**3) Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti**

L’art. 7 dello Statuto del Contribuente stabilisce:

*“1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.”*

(omissis)

*3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.”*

14. Risulta lapalissiana la violazione anche dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, in quanto sulla cartella di pagamento sono riportati dati errati, fuorvianti, ovvero il contrario di tutto:

**“MOTIVAZIONI DELL’ATTO”: CARTELLA EQUITALIA**

<b>DATO RIPORTATO ERRATO</b>	<b>DATO OMESSO</b>
Accertamento modello unico (???)	Numero avviso di accertamento R3103T10077
Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo provvisorio <b>in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (???)</b>	Si sarebbero dovuti indicare il n. di sentenza della CTP e/o della CTR visto che il 2° grado di giudizio è passato in giudicato da 4 anni!!!
Ecc. ecc.	

15. *Ex ultimis*, con il combinato disposto della violazione della motivazione, già ampiamente illustrata, si eccepisce nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro Spa anche la violazione dell’art. 2697 c.c (onere della prova), anzi, si assiste apoditticamente ad uno scenario surreale e surrealistico: l’onere della prova viene ribaltato completamente sulla ricorrente.

16. Recita l’art. 2697 del codice civile: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Il difensore di parte ricorrente è riuscito rocambolescamente a ricostruire circa un decennio di “storia fiscale” della ricorrente, risalendo tramite conoscenze e colleghi agli atti dei processi tributari!

**II. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

- 1) ART. 1175 (CORRETTEZZA FRA LE PARTI)**
- 2) ART. 1375 C.C. (BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**
- 3) ART. 10 COMMA 1 L. 27.07.2000 N. 212 (TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE)**

17. Nella scrittura privata di cessione di ramo d'azienda con riservato dominio, stipulata in data 30 giugno 2006 avanti il notaio Dott. Giuseppe Volpe [**Doc. 9**], l'art. 3°) stabilisce quanto segue: *“La parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che il ramo d'azienda ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità, che non è mai stato prima d'ora ceduto o dato in pegno e che non è colpito da sequestri, pignoramenti o vincoli di qualsiasi genere, garantendo inoltre che alla data odierna non esistono pendenze fiscali, dirette o indirette relative al ramo d'azienda ceduto”*.

18. Risulta evidente la violazione del principio di tutela dell'affidamento, la correttezza fra le parti ai sensi dell'art. 1175 del c.c., e la buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., per quanto riguarda i rapporti tra venditore ed acquirente.

19. Ma vieppiù lapalissiana risulta la violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro Spa del principio tributario della tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212, laddove stabilisce: *“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”*.  
*Mutatis mutandis*, si richiamano le stesse argomentazioni illustrate sub II.

### **III. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

**ART. 25 D.P.R 29.09.1973 N. 602 (DECADENZA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO)**

20. Si eccepisce sempre preliminarmente ovvero pregiudizialmente, la tardiva notifica della cartella di pagamento, essendo il termine decaduto in data 31 dicembre 2013 ovvero considerando anche i sei mesi per impugnare la sentenza della CTP Piemonte per Cassazione, 31 dicembre 2014.

L'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 stabilisce infatti:

“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo **o al coobbligato nei confronti dei quali procede**, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) *del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*

b) *del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;*

**c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.**

21. Nella denegata ipotesi che sussistano i presupposti giuridici per considerare la ricorrente “coobbligata” con la ESSEDITI SOC. COOP., i termini di notifica sono ormai ampiamente decaduti, in quanto Equitalia Nord SpA avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento alla ricorrente entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, quindi come risulta *ictu oculi* dal seguente prospetto:

#### CALCOLO TERMINE DI DECADENZA

<b>Tipologia atto / Data notifica</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Data accertamento definitivo</b>	<b>Termine di decadenza per la notifica</b>
Cartella di pagam.	Art. 25 comma 1 lett. c)	Deposito sent. CTR 22.12.2011 non	2° anno successivo: <b>31.12.2013</b>

Notificata 8.09.2015	D.P.R. 29.09.1973 n. 602	impugnata entro 6 mesi per Cassazione	ovvero + 6 mesi <b><u>31.12.2014</u></b>
-------------------------	-----------------------------	--	---



La notifica della cartella di pagamento è stata effettuata con circa un anno di ritardo, **cioè l'8 settembre 2015 anziché il 31 dicembre 2014!**

\* \* \* \* \*

## CONCLUSIONI

Voglia questa Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale **istanza di trattazione in pubblica udienza**;

### **In via preliminare / pregiudiziale:**

- 1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inesistenza ovvero annullare la cartella di pagamento n. 087 2009 0011053808000 di € 345.487,24 emessa da EQUITALIA CENTRO SpA per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. III.;

### **In diritto:**

- 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di coobbligatorietà tra la ricorrente e la società ESSEDITI SOC. COOP. per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. II.;

### **In via subordinata:**

- 3) accertare e dichiarare tardiva la notifica della cartella di pagamento per decadenza dei termini, per le motivazioni e le violazioni di legge indicate al capo n. III.;

### **In punto spese:**

- 4) condannare l'Agenzia delle Entrate in litisconsorzio con Equitalia Centro Spa al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese e onorari, come da nota



- spese allegata, per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. III.;
- 5) condannare l’Agenzia delle Entrate in litisconsorzio Equitalia Centro Spa anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. per “responsabilità aggravata”, per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. III.;
- 6) con distrazione delle spese in favore dello Studio Legale Tributario Internazionale in persona del *dominus* Dott. Bogetti Maurizio ex art. 93 c.p.c.

*Salvis juribus*

## DOCUMENTI ALLEGATI

Si allegano i seguenti atti e documenti:

**[Doc. 1]: Cartella di pagamento emessa da EQUITALIA CENTRO SpA di € 345.487,24 notificata a NEW GEST s.a.s. di Boaretti Francesca & C. in qualità di “coobbligato”**

[Doc. 2]: Relata della notifica effettuata dal messo incaricato di Equitalia Centro Spa in data 8 settembre 2015

[Doc. 3]: Visura CCCIA di Torino della società ricorrente NEW GEST s.a.s. di Boaretti Francesca

[Doc. 4]: Avviso di accertamento notificato alla società ESSEDITI SOC. COOP. in data 11 marzo 2009 dall’Agenzia delle Entrate di Torino 1

[Doc. 5]: Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. in data 28 aprile 2009

[Doc. 6]: Costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 28 giugno 2009

[Doc. 7]: Sentenza CTP Torino n. 59/7/10 pron. 27.04.2010 – dep. 26.06.2010 *inter partes* ESSEDITI Soc. COOP. / Agenzia delle Entrate Torino 1

[Doc. 8]: Sentenza CTR Piemonte n. 102/29/11 pron. 17.11.2011 – dep. 22.12.2011 *inter partes* ESSEDITI Soc. COOP. / Agenzia delle Entrate D.P. I

[Doc. 9]: Scrittura privata di cessione di ramo di azienda con riservato dominio con rogito Dott. Giuseppe VOLPE in data 30 giugno 2006, rep. N. 93612 racc. n. 29935

[Doc. 10]: Certificato di attribuzione del codice fiscale alla NEW GEST s.a.s. in data 31 maggio 2006

[Doc. 11]: Estratto conto bancario della ricorrente NEW GEST s.a.s. al 2 novembre 2015 da cui risulta un saldo negativo (in rosso) di -17.880,65

[Doc. 12]: Certificato CCIAA di Pisa della società ESSEDITI SOC. COOP. in liquidazione

[Doc. 13]: Nota spese

Con osservanza.

### **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater e dell'art. 14 comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, con il combinato disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/92, si dichiara che il valore della controversia è di valore pari a € 257.963,50 per IVA, 31.915,50 per IRES, 11.981,00 per IRAP (tributi al netto degli interessi e delle sanzioni), per complessivamente € 301.130,30.

Il valore della controversia è superiore allo scaglione di € 200.000,00; pertanto il contributo unificato dovuto è di € 1.500,00.

Torino, 26 ottobre 2016

**Dott. Maurizio BOGETTI**

## IN DIRITTO

### SU RICORSO R.G. N. 2305/2015

#### **I. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

- 1) ART. 12 DEL D. LGS. 31.12.1992 N. 546 (CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM PER L'ASSISTENZA TECNICA)
- 2) ART. 15 COMMA 1 D. LGS. 31.12.1992 N. 546 (SPESE DI GIUDIZIO)
- 3) ART. 14 COMMA 1 D. LGS. 18.12.1997 N. 472 (COBBLIGATORIETA')
- 4) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI, DEGLI ATTI E DEI FATTI IN RELAZIONE ALLE NORME DI LEGGE PROCESSUALI TRIBUTARIE E FISCALI CITATE

4. In via preliminare e pregiudiziale, con effetto assorbente e dirimente su tutte le altre eccezioni e contestazioni giuridiche, **la cartella è viziata di nullità assoluta** ovvero è invalida e/o illegittima in quanto è stata emessa nei confronti di un coobbligato inesistente!

La procura *ad litem* sia nel processo tributario avanti la CTP Torino [Doc. 5-7], sia nel processo tributario avanti la CTR Piemonte [Doc. 8], **risulta conferita dalla società ESSEDITI SOC. COOP. in persona dei due legali rappresentanti pro tempore SOREA Tudor e CHITAN Dorica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.**

Una soltanto è la parte attrice nei due processi tributari rispettivamente di primo e secondo grado, quindi non può sussistere alcuna "coobbligatorietà", non essendo la ricorrente né parte coattrice, né terzo chiamato in causa, né controparte in litisconsorzio necessario ex art. 14 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Quindi sia il ricorrente, sia la parte appellante, è solo e soltanto ESSEDITI SOC. COOP.!

5. Conseguenzialmente, la condanna alle spese ex art. 15 comma 1 1° cpv. del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 segue le parti soccombenti, come recita chiaramente la norma: *“La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”*.

La sentenza di primo grado n. 59/7/10 pronunciata dalla CTP Torino *“Respinge i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 6.707,00”*.

**[Doc. 7].**

Anche la sentenza di secondo grado n. 102/29/11 pronunciata dalla CTR Piemonte *“Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi € 10.770,00”* **[Doc. 8].**

6. *Ex ultimis*, la cartella di pagamento è viziata di nullità assoluta in quanto anche l’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, avente per oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nel caso di cessione di azienda o di ramo aziendale, limita la responsabilità del cessionario, *rectius* del “coobbligato”, all’imposta e alle sanzioni, e non alle spese processuali di un contenzioso tributario di cui il cessionario è *a fortiori* soggetto del tutto estraneo!

Recita infatti l’art. 14 comma 1 citato: *“Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”*.

Quindi *nulla quaestio!*

## **II. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

**1) ART. 14 COMMI 1-2 DEL D.LGS. 18.12.1997 N. 472 (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE)**

**2) VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA ART. 14 COMMA 1 D. LGS. 31.12.1992 N. 546 (LITISCONSORZIO ED INTERVENTO**

NECESSARIO) CON IL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 101 C.P.C. (PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO) E DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE (DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE)

- 3) VIOLAZIONE ARTT. 6, 7 E 17 L. 27.07.2000 N. 212 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE)
- 4) VIOLAZIONE ART. 2697 C.C (ONERE DELLA PROVA)
- 5) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI, DEGLI ATTI E DEI FATTI IN RELAZIONE ALLE NORME DI LEGGE FISCALI E CIVILISTICHE CITATE

7. La cartella di pagamento non riguarda come indicato sulla stessa alla pagina 2 "ACCERTAMENTO MODELLO UNICO ANNO D'IMPOSTA 2005" presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. di PISA, bensì parrebbe trarre il proprio fondamento dai seguenti atti amministrativi e giurisdizionali, che per maggiore chiarezza si riepilogano nel seguente prospetto:

DATA [N.D.: non disponibile]	TIPOLOGIA DI ATTO	ENTE ACCERTATORE- EMITTENTE / SOCIETA' "NOME"	RIF. ALLEGATI N.
1.10.2008	P.V.C. N. 1266/2008	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	[Doc. 4] p.1 [Doc. 13]
11.03.2009	Avv. di Accert. n. R3103T100077	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	[Doc. 4] pp. 1-23
29.04.2009	Ricorso CTP Torino	ESSEDITI SOC. COOP / Agenzia Entrate Torino 1	[Doc. 5]
23.06.2009	Controdeduzioni	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	[Doc. 6]
27.04.2010 26.06.2010	Pron. Sent. n. 59/7/10 Dep. Sent. n. 59/7/10	INTER PARTES	[Doc. 7]
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 1/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	N.D.

2.12.2010	Appello CTR	ESSEDITI SOC. COOP. / Agenzia Entrate Torino 1	N.D.
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 2/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP	N.D.
17.11.2011 22.12.2011	Pron. Sent. 102/29/11 Dep. Sent. 102/29/11	INTER PARTES	[Doc. 8]
N.D.	Cartella Equitalia Centro SpA iscr. 3/3	Agenzia Entrate Torino 1 / ESSEDITI SOC. COOP.	N.D.
8.09.2015	Cartella Equitalia Centro SpA	Agenzia Entrate D.P. I Torino / <b>NEW GEST S.A.S.</b>	[Doc. 1-2] [Doc. 3]

8. In sintesi l’Agenzia delle Entrate di Torino è riuscita per saltum:

- partendo da un “atto presupposto”, il processo verbale di constatazione notificato ad un’altra società, la ESSEDITI SOC. COOP.;
- poi tramite il successivo “atto accertativo”, l’avviso di accertamento, impugnato in due gradi di giudizio dalla ESSEDITI SOC. COOP.;
- e ancora dopo aver notificato alla ESSEDITI SOC. COOP. tutte le cartelle di pagamento del primo terzo di imposte prima della sentenza di primo grado, del secondo terzo di imposte dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, dell’ultimo terzo dopo la sentenza sfavorevole anche in appello, ed infine del residuo tra sanzioni, interessi e spese processuali;
- ad arrivare, *ex ultimis*, dopo oltre quattro anni dalla sentenza della CTR, passata in giudicato e dopo otto anni dalla notifica del PVC di accertamento e verifica:  
**all’ 8 settembre 2015 (non è un “caso”, perché sembrerebbe piuttosto un 8 settembre di badogliana memoria...sic!) con la notifica cartella di pagamento di EQUITALIA CENTRO SpA alla ricorrente per presunta “cobbligatorietà” con la ESSEDITI SOC. COOP.!**

9. L’art. 14 commi 1-2 del D. Lgs. 472/1997 citato come presupposto per l’emissione della cartella di pagamento alla pag. 1, stabilisce quanto segue:

“1) *Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo*

*d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.*

2) *L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza".*

10. E' evidente l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate in violazione dell'art. 14 citato.

La ricorrente infatti acquistava in data 30 giugno 2006 un piccolo ramo d'azienda della ESSEDITI SOC. COOP., il ristorante "Al Dente" in Via delle Orfane n. 19/g, Torino, come risulta dalla scrittura privata di cessione di ramo d'azienda con riservato dominio di cui al rogito rep. N. 93612 racc. n. 29935 Notaio Dott. Giuseppe Volpe [**Doc. 9**].

11. L'Agenzia non ha mai notificato alcun avviso di accertamento e/o di rettifica e/o di liquidazione ai fini delle imposte dirette e/o dell'imposta di registro sul valore contestando i valori fiscali di cessione del ramo d'azienda ceduto, come risultano dettagliatamente dall'artt. 5 della scrittura privata:

Prezzo di cessione:	€ 350.000,00
- di cui avviamento:	€ 170.000,00
- di cui attrezzature:	€ 180.000,00

12. Non solo, l'Agenzia delle Entrate non hai mai integrato il contraddittorio e le fasi precontenziosa in sede di avviso di verifica fiscale prima, e contenziosa poi con l'emissione dell'avviso di accertamento ed infine nella fase contenziosa giurisdizionale nei due gradi di giudizio con la ricorrente, che è stata all'oscuro di tutto sino all'8 settembre 2015, cioè dopo ben 8 anni dall'inizio della verifica fiscale sulla ESSEDITI SOC. COOP.!

13. Risulta evidente il difetto del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, con la violazione del combinato disposto dell'art. 14 comma 1 (litisconsorzio ed intervento) del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 nonché dell'art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio).

14. In tal caso è evidente che il coobbligato avesse quanto meno diritto a svolgere le proprie difese rispetto ad un accertamento di cui l'Agenzia delle Entrate lo ritiene responsabile. Ciò comporta che l'Ufficio avrebbe dovuto tuttalpiù notificare l'accertamento e permettere lo svolgimento delle difese.

**La notifica della cartella di pagamento sulla quale non è possibile svolgere il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è evidentemente illegittima. Così operando l'Agenzia delle Entrate ha violato l'art. 24 della Costituzione che recita: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*, impedendo qualunque difesa alla società ricorrente. Da ciò la nullità assoluta della pretesa responsabilità del coobbligato.**

15. Ma vi è di più: nella denegata ipotesi che la cartella di pagamento fosse legittima, l'importo della cartella avrebbe dovuto essere il *pro quota* ricalcolato per competenza limitatamente al ramo d'azienda venduto, e non il 50% a titolo provvisorio di tutte le imposte e interessi dovuti dalla ESSEDITI SOC. COOP.!"

16. Sia Equitalia Centro Spa sia l'Agenzia delle Entrate di Torino hanno poi violato gravemente lo Statuto del Contribuente, L. 27 luglio 2000 n. 212 in particolare le seguenti norme:

**1) art. 17 – Concessionari della riscossione**

*"Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura".*

Quindi è evidente che anche Equitalia Centro Spa avrebbe *illo tempore* dovuto ottemperare alle disposizioni dello statuto del contribuente, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate di Torino, in specie con riferimento alle violazioni seguenti.



## 2) Art. 6 comma 1 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Recita l'art. 6 comma 1 dello Statuto del Contribuente: *“L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (omissis).”*

Ci si chiede perché solo dopo otto anni, cioè dal lontano 1998 all'8 settembre 2015, si siano Equitalia Centro Spa e l'Agenzia delle Entrate di Torino hanno scovato dal cilindro un “coobbligato” senza mai aver notificato alcun atto, provvedimento, avviso, invito, avviso di accertamento / liquidazione / irrogazione....???

## 3) Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti

L'art. 7 dello Statuto del Contribuente stabilisce:

*“1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.”*

(omissis)

*3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.”*

17. Risulta lapalissiana la violazione anche dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, in quanto sulla cartella di pagamento sono riportati dati errati, fuorvianti, ovvero il contrario di tutto:

### “MOTIVAZIONI DELL'ATTO”: CARTELLA EQUITALIA

<b>DATO RIPORTATO ERRATO</b>	<b>DATO OMESSO</b>
Accertamento modello unico (???)	Numero avviso di accertamento R3103T10077
Ecc. ecc.	

18. *Ex ultimis*, con il combinato disposto della violazione della motivazione, già ampiamente illustrata, si eccepisce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro Spa anche la violazione dell'art. 2697 c.c (onere della prova), anzi,

si assiste apoditticamente ad uno scenario surreale e surrealistico: l'onere della prova viene ribaltato completamente sulla ricorrente.

19. Recita l'art. 2697 del codice civile: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Il difensore di parte ricorrente è riuscito rocambolescamente a ricostruire circa un decennio di “storia fiscale” della ricorrente, risalendo tramite conoscenze e colleghi agli atti dei processi tributari!

### **III. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

**1) ART. 1175 (CORRETTEZZA FRA LE PARTI)**

**2) ART. 1375 C.C. (BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

**3) ART. 10 COMMA 1 L. 27.07.2000 N. 212 (TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE)**

20. Nella scrittura privata di cessione di ramo d'azienda con riservato dominio, stipulata in data 30 giugno 2006 avanti il notaio Dott. Giuseppe Volpe [Doc. 9], l'art. 3°) stabilisce quanto segue: *“La parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che il ramo d'azienda ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità, che non è mai stato prima d'ora ceduto o dato in pegno e che non è colpito da sequestri, pignoramenti o vincoli di qualsiasi genere, garantendo inoltre che alla data odierna non esistono pendenze fiscali, dirette o indirette relative al ramo d'azienda ceduto”*.

21. Risulta evidente la violazione del principio di tutela dell'affidamento, la correttezza fra le parti ai sensi dell'art. 1175 del c.c., e la buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., per quanto riguarda i rapporti tra venditore ed acquirente.

22. Ma vieppiù lapalissiana risulta la violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro Spa del principio tributario della tutela dell'affidamento e della

buona fede di cui all'art. 10 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212, laddove stabilisce: “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

*Mutatis mutandis*, si richiamano le stesse argomentazioni illustrate sub II.

#### **IV. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

##### **ART. 25 D.P.R 29.09.1973 N. 602 (DECADENZA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO)**

23. Si eccepisce sempre preliminarmente ovvero pregiudizialmente, la tardiva notifica della cartella di pagamento, essendo il termine decaduto in data 31 dicembre 2013 ovvero considerando anche i sei mesi per impugnare la sentenza della CTP Piemonte per Cassazione, 31 dicembre 2014.

L'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 stabilisce infatti:

“1. *Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:*

*a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*

*b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;*

**c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio".**

24. Nella denegata ipotesi che sussistano i presupposti giuridici per considerare la ricorrente "coobbligata" con la ESSEDITI SOC. COOP., i termini di notifica sono ormai ampiamente decaduti, in quanto Equitalia Nord SpA avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento alla ricorrente entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, quindi come risulta *ictu oculi* dal seguente prospetto:

#### CALCOLO TERMINE DI DECADENZA

<b>Tipologia atto / Data notifica</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Data accertamento definitivo</b>	<b>Termine di decadenza per la notifica</b>
Cartella di pagam. Notificata 8.09.2015	Art. 25 comma 1 lett. c) D.P.R. 29.09.1973 n. 602	Deposito sent. CTR 22.12.2011 non impugnata entro 6 mesi per Cassazione	2° anno successivo: <b>31.12.2013</b> ovvero + 6 mesi <b><u>31.12.2014</u></b>

La notifica della cartella di pagamento è stata effettuata con circa un anno di ritardo, **cioè l'8 settembre 2015 anziché il 31 dicembre 2014!**

\* \* \* \* \*

#### CONCLUSIONI

Voglia questa Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale **istanza di trattazione in pubblica udienza:**

**In via preliminare / pregiudiziale:**

- 1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inesistenza ovvero annullare la cartella di pagamento n. 087 2012 0011280383 501 di € 18.295,57

emessa da EQUITALIA CENTRO SpA per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. III.;

**In diritto:**

- 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di coobbligatorietà tra la ricorrente e la società ESSEDITI SOC. COOP. per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. III.;

**In via subordinata:**

- 3) accertare e dichiarare tardiva la notifica della cartella di pagamento per decadenza dei termini, per le motivazioni e le violazioni di legge indicate al capo n. IV.;

**In punto spese:**

- 4) condannare l'Agenzia delle Entrate in litisconsorzio con Equitalia Centro Spa al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese e onorari, come da nota spese allegata, per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. IV.;
- 5) condannare l'Agenzia delle Entrate in litisconsorzio Equitalia Centro Spa anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. per "responsabilità aggravata", per le motivazioni e le violazioni di legge indicate dal capo n. I. al capo n. IV.;
- 6) con distrazione delle spese in favore dello Studio Legale Tributario Internazionale in persona del *dominus* Dott. Bogetti Maurizio ex art. 93 c.p.c.

*Salvis juribus*

## **DOCUMENTI ALLEGATI**

Si allegano i seguenti atti e documenti:

**[Doc. 1]: Cartella di pagamento emessa da EQUITALIA CENTRO SpA di € 18.295,57 notificata a NEW GEST s.a.s. di Boaretti Francesca & C. in qualità di “coobbligato”**

[Doc. 2]: Relata della notifica effettuata dal messo incaricato di Equitalia Centro Spa in data 8 settembre 2015

[Doc. 3]: Visura CCCIA di Torino della società ricorrente NEW GEST s.a.s. di Boaretti Francesca

[Doc. 4]: Avviso di accertamento notificato alla società ESSEDITI SOC. COOP. in data 11 marzo 2009 dall’Agenzia delle Entrate di Torino 1

[Doc. 5]: Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino presentato dalla società ESSEDITI SOC. COOP. in data 28 aprile 2009

[Doc. 6]: Costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 28 giugno 2009

[Doc. 7]: Sentenza CTP Torino n. 59/7/10 pron. 27.04.2010 – dep. 26.06.2010 *inter partes* ESSEDITI Soc. COOP. / Agenzia delle Entrate Torino 1

[Doc. 8]: Sentenza CTR Piemonte n. 102/29/11 pron. 17.11.2011 – dep. 22.12.2011 *inter partes* ESSEDITI Soc. COOP. / Agenzia delle Entrate D.P. I

[Doc. 9]: Scrittura privata di cessione di ramo di azienda con riservato dominio con rogito Dott. Giuseppe VOLPE in data 30 giugno 2006, rep. N. 93612 racc. n. 29935

[Doc. 10]: Certificato di attribuzione del codice fiscale alla NEW GEST s.a.s. in data 31 maggio 2006

[Doc. 11]: Estratto conto bancario della ricorrente NEW GEST s.a.s. al 2 novembre 2015 da cui risulta un saldo negativo (in rosso) di -17.880,65

[Doc. 12]: Certificato CCIAA di Pisa della società ESSEDITI SOC. COOP. in liquidazione

[Doc. 13]: Nota spese

Con osservanza.

## **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater e dell'art. 14 comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, con il combinato disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/92, si dichiara che il valore della controversia ha soltanto per oggetto spese processuali, per complessivi € 18.295,57.

Il valore della controversia è compreso nelle scaglione di valore tra € 5.000,00 ed € 25.000,00; pertanto il contributo unificato dovuto è di € 120,00.

Torino, 26 ottobre 2016

**Dott. Maurizio BOGETTI**

## ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE

Ex art. 47 D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i. ex art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010

Il sottoscritto **Maurizio BOGETTI**, Dottore Commercialista, ✉ con domicilio professionale in Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO), ☎ 011/79.35.535, 📠 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U, PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, quale difensore e domiciliatario della NEW GEST s.a.s., come da nomina in calce al ricorso introduttivo

### premessò che

sussistono i presupposti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, così come modificato dall'art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010, e più precisamente:

- 1) il *fumus boni iuris* per i vizi di diritto illustrati nel ricorso introduttivo dal n. I al n. III., con cui si dimostra **la nullità assoluta della cartella di pagamento**;
- 2) nonché del *periculum in mora*, in quanto la riscossione provvisoria del 50% delle imposte comporterebbe una **crisi finanziaria insostenibile**, considerato che la ricorrente ha un c/c bancario in rosso per € -17.880,65 [Doc. 11];

Tutto quanto premesso la ricorrente presenta

### istanza di sospensione

per i motivi esposti e per quant'altro sarà rilevato d'ufficio;

### voglia

l'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, disporre la sospensione degli effetti e dell'esecuzione provvisoria degli atti di riscossione.

Con riserva di ogni altro diritto, azione, produzione e richiesta istruttoria.



Con osservanza.



Torino, 26 ottobre 2016

Dott. Maurizio Bogetti

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Bogetti Maurizio, Dottore commercialista, attesto ai sensi del 3° comma dell'art. 22, D. Lgs. 546/92, che il presente ricorso è conforme all'originale spedito a mezzo servizio postale:

- all'**AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale I** – Legal Team, Corso Bolzano 30 10121 TORINO con raccomandata A/R n. 14983416164-2 spedita in data 27 ottobre 2016 e consegnata in data \_\_\_\_\_ 2016;

- a **EQUITALIA CENTRO SpA**, Via Darsena 1, 56121 PISA, con raccomandata A/R n. 15057736476-9 spedita in data 27 ottobre 2016 e consegnata in data \_\_\_\_\_ 2016;

- alla società **ESSEDITI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE**, Località Calci, Via Arno 55, 56100 PISA, con raccomandata A/R n. 14983416161-9 spedita in data 27 ottobre 2016 e consegnata in data \_\_\_\_\_ 2016;

- al liquidatore **SOREA TUDOR** della società **ESSEDITI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE**, Via Privata Isonzo 22, CAP 24058 Romano di Lombardia (BG), con raccomandata A/R n. 14983416163-1 spedita in data 27 ottobre 2016 e consegnata in data \_\_\_\_\_ 2016.

**Il difensore**

**Dott. Maurizio Bogetti**